



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto del Segretario Generale n. 345 del 25 MAG. 2022

Oggetto: assunzione impegno per il pagamento delle somme concordate con la Cosmopolitan Society dei F.lli Iannone e Piero s.n.c., per il tramite dell'Avv. Domenico Fasanella in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 113/2022, emesso dal Giudice di Pace di Bari, da ripetersi dall'Avvocatura dello Stato.

- VISTO il D.Lgs. 152/06, recante, tra le altre, norme in materia di valutazione ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche in cui è trasfusa la legge n. 183/89;
- VISTO in particolare l'art. 63 del d. lgs 152/2006 così sostituito dall'art. 51, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico, di cui all'art. 64 dlgs152/2006, l'Autorità di Bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- VISTA la legge n. 221 del 28/12/2015 (Collegato Ambientale) che all'art. 51, c. 2, sancisce di fatto l'istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali;
- VISTO il D.M. Ministero dell'Ambiente del 25/10/2016, pubblicato in G.U. n. 27 del 02/02/2017 che disciplina l'attribuzione ed il trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle A.d.B. di cui alla Legge n. 183/1989;
- VISTO il D.P.C.M. del 14/07/2017 con cui la dott.ssa Vera Corbelli già Segretario Generale dell'Adb dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, registrato alla Corte dei Conti in data 20/07/2017;
- VISTO lo Statuto di questa Autorità Distrettuale adottato, con delibera n.1 del 23/05/2017, dalla C.I.P. e approvato con D. interministeriale n.52 del 26/02/2018;
- VISTO il D.P.C.M. del 04/04/2018, pubblicato in gazzetta ufficiale del 13/06/2018, con cui sono state individuate e trasferite il personale, le risorse strumentali ivi comprese le sedi, e finanziarie delle sopresse ADB di cui alla legge 183/89 all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- VISTO il D.M.n.53 del 01/02/2021 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui è stato approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- VISTO il bilancio di previsione 2022 deliberato dalla C.I.P. con delibera n.1 del 28/10/2021 ed esecutivo ai sensi dell'art.2c.2 del D.P.R.n.439/1998, approvato con D.interministeriale n.89 del 12/02/2022;
- VISTA la nota R.G.S. prot.n.296438 del 07/12/2021 di apertura del conto di Tesoreria Unica;
- CONSIDERATO che con il ricorso proposto innanzi al TAR Puglia – Bari (R.G.226/2019) la Cosmopolitan Society s.n.c., difesa dall'Avv. Domenico Fasanella, al fine di conseguire l'annullamento del permesso di costruire n.19 del 04.12.2018 rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Cagnano Varano in favore del signor Pietro Coccia - avente ad oggetto la realizzazione di un'attività di rimessaggio per imbarcazione alla località Capoiale- impugnava e chiedeva l'annullamento, *ex multis*, del parere reso dall'Autorità con nota Prot. DAM –E n.12332 del 05.11.2018;
- VISTA la sentenza n.1447 del 07.11.2019 del TAR Puglia - Bari, sez.I, con la quale è stato respinto



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

il ricorso della Società con conseguente condanna della soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale e del signor Pietro Coccia, liquidate, per ciascuna delle parti, nella misura di €2.500,00, oltre accessori di legge;

- CONSIDERATO che, avverso l'anzidetta sentenza la Cosmopolitan Society s.n.c ha proposto ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato (RG n.388/2020), per il tramite dello stesso Avv. Domenico Fasanella;
- CONSIDERATO che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Organo Difensivo dell' Autorità, ha ritenuto, senza attendere l'esito del giudizio di appello, di esigere il pagamento delle spese processuali, liquidate in favore dell' Autorità dalla predetta sentenza di primo grado, quantificandole nella misura complessiva in € 2.875,00, rivolgendo apposito invito al pagamento direttamente alla Società, con l'indicazione, delle coordinate bancarie per l'accredito (nota del 14.04.2021-prot.P.n.21539);
- VISTO il bonifico bancario eseguito prontamente da predetta Società in data 12.05.2021, in favore dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari dell'importo di 2.875,00 (oltre € 2,11 per spese di commissione) effettuato mezzo bonifico bancario eseguito il 12.05.2021;
- CONSIDERATO che l' Autorità, non ha ricevuto alcuna comunicazione, né dell'invito al pagamento dall'Avvocatura dello Stato, né del pagamento effettuato in corso di appello dalla Società;
- VISTA la sentenza n.6129 del 02.09.2021 emessa dal Consiglio di Stato, sez. IV, che ha interamente riformato la sentenza di primo grado resa dal TAR Puglia – Bari, così annullando sia il permesso di costruire oggetto di impugnazione in primo grado, oltre agli atti ad esso connessi, ivi compreso il parere dell' Autorità, sia il *decisum* sulle spese processuali;
- VISTA la nota inoltrata a mezzo PEC in data 29 settembre 2021 (Prot.AdbD A n. 26680) con la quale la Cosmopolitan Society s.n.c , per il tramite dell'Avv. difensore, provvedeva a richiedere all' Autorità Distrettuale dell'Appennino meridionale il rimborso delle spese processuali di primo grado, da essa corrisposte all' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Organo Difensore dell' Autorità;
- CONSIDERATO che l' 'Autorità' solo a mezzo di tale nota e dei relativi allegati, prendeva atto che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in tutta anomalia, aveva richiesto ed incamerato le spese di lite di cui alla sentenza di primo grado non attendendo l'esito del giudizio di appello pendente innanzi al Consiglio di Stato, incamerandole nella sua contabilità;
- CONSIDERATO altresì che l' Autorità, non notiziata dall'Avvocatura di quanto sopra e non avendo incamerato nel suo bilancio alcuna somma da parte della Società, in totale buona fede ha ritenuto di non dar corso alla richiesta di rimborso nella convinzione che l'invito restituzione delle somme accreditate per spese di lite fosse stato inviato alla effettiva percettrice, ovvero all' Avvocatura dello Stato;
- VISTO il ricorso per decreto ingiuntivo formulato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari dalla Cosmopolitan Society s.n.c. volto ad ottenere il pagamento immediato in favore della Società della somma di € 2877,11 complessive (ovvero € 2875,00 per sorte capitale ed € 2,11 per commissioni bancarie), oltre gli interessi legali a decorrere dal giorno del pagamento dell'indebito, ovvero dal 12.05.2021 (data di accredito della somma all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari) sino al materiale soddisfatto in uno alle spese e competenze della procedura monitoria e rimborso forfettario di spese generali nonché IVA e CPA sui compensi a liquidarsi, da parte dell' Autorità, accolto dal Giudice di Pace di Bari che ha liquidato le spese di procedura in € 476,00, di cui € 76,00 per spese ed €400,00 per compenso, oltre rimborso



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

forfettario del 15%, nonché IVA e CPA , notificato all'Autorità in data 20.04.2022 (Prot. AdbD A n.10858);

VISTA la nota prot AdbD P n.11273 del 22 .04 2022, con la quale l'Autorità ha trasmesso con urgenza alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari il decreto ingiuntivo e l'ingiunzione, richiedendo indicazioni su come procedere, considerando l'avvenuto incameramento della somma da parte dell'Avvocatura dello Stato e dunque l'ingiustificabilità contabile allo dell'esborso richiesto;

VISTA la nota di riscontro prot AdbD A n.12275 del 04.05. 2022, con la quale l'Avvocato Distrettuale di Bari, relazionando che l'Avvocatura dello Stato aveva ripetuto la somma, "*in quanto non a conoscenza della proposizione del ricorso al Consiglio di Stato*" rappresentava che la somma comunque era "*dovuta*", e che occorre che l'Autorità procedesse al pagamento e attendesse la materiale restituzione dell'importo da parte della stessa Avvocatura dello Stato, in quanto la stessa non essendo dotata di "*capitoli di bilancio in uscita*" aveva in corso le consultazioni con l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma per concordare le modalità di pronta la restituzione delle somme in favore dell'Autorità di Bacino;

VISTA la "*Proposta di definizione bonaria*" inoltrata mediante mail pec all'Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale assunta al prot. AdbD A n.12617 del 06. 05. 2022 dell' Avv. Domenico Fasanella, con la quale, in rappresentanza della Cosmopolitan Society dei fratelli Iannone Antonio e Piero s.n.c., facendo seguito ai contatti telefonici intercorsi, si è reso disponibile ad accettare in via bonaria il pagamento delle somme liquidate in forza del decreto ingiuntivo n. 113/2022, emesso dal Giudice di Pace di Bari, nella misura ogni comprensiva di € 3550,54 di cui euro 2.877,11 per sorte capitale ed € 659,65 per spese e competenze della procedura monitoria, rinunciando, alla ricezione dell'importo ad ogni altra pretesa avrebbe ed ogni altro accessorio , comunicando le coordinate bancarie su cui effettuare l'accredito;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere al pagamento della predetta somma concordata ed escludente interessi e rivalutazione, al fine di evitare ogni altro eventuale aggravio di spesa ove proseguisse l'esecuzione della procedura monitoria;

CHE la somma andrà ripetuta dall'Avvocatura dello Stato;

DARO atto che responsabile del procedimento è la dottoressa Daniela Stoppelli;

CHE pertanto, occorre procedere all'impegno della somma di €3.550,54= sul cap. n.15057.0;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria a cura del Segretario Generale.

Tutto quanto visto e considerato.

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di impegnare la somma di €3.550,54 = sul cap. n.15057.0 per il pagamento delle somme liquidate in forza del decreto ingiuntivo n. 113/2022, emesso dal Giudice di Pace di Bari, in favore della Cosmopolitan Society dei fratelli Iannone Antonio e Piero s.n.c. , nella misura onnicomprensiva di € 3550,54, concordata in nome e per conto della Società dall'Avv. Domenico Fasanella al quale verrà effettuato il pagamento come da procura speciale alla riscossione sottoscritta dal legale rappresentante della Cosmopolitan Society S.n.c., con la rinuncia agli interessi ed ulteriori oneri;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

2. Di avviare dopo il pagamento la procedura di ripetizione della somma dall'Avvocatura dello Stato, secondo le indicazioni e le modalità che verranno indicate;
3. Di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica per gli adempimenti consequenziali;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito dell'Autorità nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Provvedimenti".

Vera Corbelli



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria

Anno 2022

Decreto del Segretario Generale n. 345 /S.G.E./L.S./ del 25 MAG. 2022

Oggetto: assunzione impegno per il pagamento delle somme concordate con la Cosmopolitan Society dei F.lli Iannone e Piero s.n.c., per il tramite dell'Avv. Domenico Fasanella in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 113/2022, emesso dal Giudice di Pace di Bari, da ripetersi dall'Avvocatura dello Stato.

Si esprime parere contabile favorevole e contestuale attestazione della copertura finanziaria della somma di € 3.550,54=, sul capitolo n. 15057.0.

Vera Corbelli